

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (*Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*), e in particolare l'articolo 5, comma 9 che prevede che *“Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente sono disposte con deliberazione della Giunta regionale”*;
- richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 2015, che ha riconosciuto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste *“una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico comprensiva [...] dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti che ne costituiscono il corrispettivo”*;
- richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2020 che, in merito alla stessa Sentenza 142/2015 riporta che *“nella succitata sentenza, questa Corte [...] ha conclusivamente, quindi, affermato che la previsione, in quella norma contenuta, per cui la competenza regolatoria in materia tariffaria doveva essere esercitata dalla Giunta regionale «nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia», logicamente implicava che la suddetta Giunta dovesse anche «conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale», risultando così «salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile ed idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente di qualità, nonché la tutela degli utenti finali»*;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 841 in data 28 agosto 2020 recante *“Determinazione delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione dei relativi fondi istituiti presso il BIM.”*, con la quale, tra le altre, è stato ritenuto di definire la componente tariffaria destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto *“in conformità con gli importi previsti da ARERA nel metodo tariffario idrico nazionale”*;
- richiamata la delibera di ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) n. 639/2021/R/idr in data 30 dicembre 2021, recante *“Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*, che ha incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la componente UI-3 (bonus idrico) a 1,79 centesimi di €/m³ (rispetto al precedente valore pari a 0,5 centesimi di €/m³) da applicarsi ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- richiamata la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n.54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), e in particolare:
 - l'articolo 5, comma 1, che individua come ente di governo d'ambito (EGA) il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero della Dora Baltea (BIM) che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione;
 - l'articolo 7, comma 2, recante *“La Giunta regionale, su proposta dell'EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per*

la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.”;

- l'articolo 12, comma 3, recante “*Fino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico finanziario di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).*”;
- richiamata la deliberazione dell'assemblea dell'EGA n. 4 in data 28 giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano d'ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta, comprensivo del Piano economico finanziario di cui al sopra citato articolo 12, comma 3 della l.r. 7/2022;
- richiamata la deliberazione n. 126 del 21 luglio 2022, con la quale il direttore dell'EGA ha provveduto ad affidare i “*servizi di consulenza finanziaria e supporto tecnico specialistico per l'elaborazione e l'applicazione del metodo tariffario idrico*”, al fine di adempiere a quanto previsto nel citato articolo 12, comma 3 della l.r. 7/2022;
- richiamata la nota prot. n. 8849/TA in data 25 novembre 2022 con la quale l'EGA:
 - comunica che “*in base ai dati comunicati dai Comuni, il fondo per l'erogazione del bonus sociale idrico risulterebbe essere sufficientemente capiente rispetto alle effettive necessità*”, informando che per il 2020 le agevolazioni riconosciute per il bonus risultano essere pari a circa il 10% del fondo costituito;
 - prevede un incremento delle richieste del bonus idrico dal 2021 a seguito dell'introduzione del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali tramite l'INPS;
 - avanza la possibilità di mantenere invariata la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 841/2020 per gli anni 2022-2023;
- considerato che, in attesa della proposta dell'EGA relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 7, comma 2 della l.r. 7/2022, della previsione da parte dello stesso EGA di un incremento del bonus idrico dal 2021, e in assenza della certezza della capienza dell'apposito fondo del bonus idrico rappresentata con la nota 8849/2022, si ritiene necessario adeguare la relativa tariffa alla normativa nazionale, in coerenza con quanto riportato nella sentenza 187/2020 e nella DGR 841/2020, al fine di assicurare che tale fondo sia effettivamente adeguato ad assicurare il necessario sostegno alle famiglie aventi diritto, anche a seguito degli effetti, sulle stesse famiglie, dell'emergenza sanitaria COVID-19 e degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
- ritenuto dunque, per quanto sopra esposto e ai sensi dell'articolo 5, comma 9 della l.r. 27/1999, così come proposto dal competente dirigente, di incrementare la componente tariffaria aggiuntiva destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, di cui al punto 1 della DGR 841/2020 all'importo di 1,79 centesimi di €/m³ (rispetto al precedente valore pari a 0,5 centesimi di €/m³), a decorrere dal 1° gennaio 2022, da applicarsi ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, in conformità con gli importi previsti dal

metodo tariffario idrico nazionale di cui alla delibera di ARERA n. 639/2021/R/idr in data 30 dicembre 2021, recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”;

- ritenuto inoltre di stabilire che la componente tariffaria di cui al punto 1) potrà essere modificata a seguito della proposta dell’EGA, di cui all’articolo 7, comma 2 della l.r. 7/2022;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1703 in data 30 dicembre 2021, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura tutela qualità delle acque, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione Erik Lavevaz, nell’esercizio delle funzioni di Assessore all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di stabilire, tutto quanto sopra premesso e ai sensi delle normative richiamate, l’incremento della componente tariffaria aggiuntiva destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto di cui al punto 1 della DGR 841/2020, all’importo di 1,79 centesimi di €/m³ (rispetto al precedente valore pari a 0,5 centesimi di €/m³), a decorrere dal 1° gennaio 2022, da applicarsi ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, in conformità con gli importi previsti dal metodo tariffario idrico nazionale di cui alla delibera di ARERA n. 639/2021/R/idr in data 30 dicembre 2021, recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”;
- 2) di stabilire che la componente tariffaria di cui al punto 1) potrà essere modificata a seguito della proposta dell’EGA, di cui all’articolo 7, comma 2 della l.r. 7/2022;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.